



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada) 209.83.1/2021

Allegato:

All Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7559]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7559]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto [ID_VIP 7559] PROVINCIA DI ORISTANO (Comuni di Santa Giusta, Palmas Arborea, Oristano) –
Progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato “Green and blue
Tanca Manna” della potenza di 56.904,120 kW in località “Tanca Manna”.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)
Proponente: SF Maddalena S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

15/09/2022

e.p.c.

M Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e.p.c.

M Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), punto 2, lett. b), del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.



VISTO il D.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale ABAP al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale ABAP del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, Regime transitorio in materia di VIA, il quale stabilisce che "1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **SF Maddalena S.r.l.**, con istanza pervenuta alla Direzione generale ABAP il 25/10/2021, ha chiesto, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, l'avvio del procedimento di VIA per il **progetto relativo alla realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "Green and blue Tanca Manna", della potenza di 56.904,120 kW**, ubicato in località Tanca Manna, nei comuni di Santa Giusta, Palmas Arborea e Oristano.

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati progettuali, consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile e ricade prevalentemente nella zona agricola del PUC del comune di Santa Giusta e in parte nella zona agricola del comune di Palmas Arborea; l'impianto ad inseguimento monoassiale, della potenza complessiva installata di circa 56 MWp, è costituito da sei dorsali di collegamento interrati, in media tensione (30 kV), per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto alla futura stazione elettrica di trasformazione 220/150 kV. Il percorso dei cavi interrati, che segue la viabilità esistente, si sviluppa per una lunghezza di circa 10.720,98 km, ricadenti nei territori dei comuni di Santa Giusta, Palmas Arborea e Oristano; la futura stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV (Stazione Utente), di proprietà della Società, è realizzata nel comune di

Oristano, ubicata a nord-ovest dell'impianto, ad una distanza di circa 10 km. I moduli saranno montati su tracker, in configurazione monofilare. I tracker saranno collegati in bassa tensione alle cabine inverter (una per ogni blocco elettrico in cui è suddiviso lo schema dell'impianto) e collegate alla cabina di media tensione che a sua volta si collegherà alla sottostazione Terna. I cavidotti interrati relativi all'impianto di cui trattasi, interferiscono direttamente in alcuni tratti con aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MITE.RU.34285. del 17/03/2022 ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di VIA ..." e la relativa pubblicazione sul proprio sito internet della documentazione di progetto e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 10680 del 18/03/2022, ha chiesto alla Soprintendenza competente di esprimere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in valutazione rispetto alla VIA e ai Servizi II e III di ricevere i propri contributi istruttori a seguito dell'espressione del parere della Soprintendenza competente.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 12635 dell'08/04/2022, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, evidenziando la necessità di richiedere documentazione integrativa, definendo, a monte delle proprie valutazioni, il quadro vincolistico dell'area oggetto di intervento di seguito riportato:

< **A.1) Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento – AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**

A.1.2.a. *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:*

Non presenti

A.1.2.b. *Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):*

Non presenti

A.1.2.c. *Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:
In territorio comunale di Palmas Arborea il tracciato del cavidotto, nel settore nord, costeggia a breve distanza la località di Perda Bogada, segnalata nella documentazione d'archivio agli atti dell'ufficio per la presenza di un insediamento di età prenuragica documentato da materiale mobile in dispersione >.*

Nel suddetto parere, la Soprintendenza ha evidenziato che in progetto sono previste attività di scavo che incidono, anche in profondità, sul sottosuolo e ha inoltre riscontrato che, per quanto attiene gli aspetti archeologici, "non risultano documentate graficamente o fotograficamente attività di ricognizione di superficie eseguite in prossimità del lungo cavidotto che alimenterà l'impianto principale e che attraversa aree non urbanizzate, prevalentemente ubicate nel territorio di Palmas Arborea, in molti casi libere da vegetazione spontanea ad alto fusto o adibite a coltivazione". Inoltre, siccome l'area di intervento non risulta interessata da studi archeologici sistematici pregressi e si rileva la presenza di diverse e significative attestazioni di carattere archeologico, già censite nel raggio di 2 chilometri che costituisce un fattore di rischio archeologico medio-alto, ha chiesto di "integrare la documentazione pervenuta con un report di dettaglio della ricognizione di superficie effettuata, o da effettuarsi, sul percorso del tracciato del cavidotto, corredato da una carta della visibilità che espliciti per le diverse unità topografiche di ricognizione, le condizioni di visibilità del suolo rilevate in una buffer zone di almeno 35 metri, ripetuta su entrambi i lati di posa del cavidotto".

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1.a. *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze.*

L'area di intervento non è gravata direttamente da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

B.1.b. *Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze.*

L'area in cui sorgerà l'impianto non è gravata da vincoli paesaggistici.

Le linee di connessione intercettano la fascia di rispetto dei corsi d'acqua tutelati per effetto dell'art. 142 c. 1, lett. c) (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (...)) e le relative sponde o piedi d'argini per una fascia di 150 m ciascuna) del D.lgs. 42/2004:

il Riu Merd'e Cani;

Per i vincoli paesaggistici che derivano dalla presenza di aree archeologiche per effetto dell'art. 142 c. 1, lett. m) si rimanda alla prima parte della presente relazione.

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

L'area di intervento ricade all'interno dell'ambito n. 9 Golfo di Oristano individuato dal PPR. Non è possibile completare la ricognizione del regime vincolistico riferito alla sottostazione per mancanza di informazioni dettagliate circa la sua ubicazione.

B.1.d. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Non vi sono beni architettonici o complessi monumentali che ricadano direttamente nelle aree di cantiere.

La Soprintendenza ha evidenziato che il progetto dell'impianto proposto manca degli elaborati grafici e relazionali relativi alla sottostazione, ritenendo pertanto necessario acquisire documentazione integrativa.

Pertanto, a conclusione della propria istruttoria ha richiesto quanto segue:

"- ai fini delle valutazioni di competenza riferite alla tutela del patrimonio archeologico, si chiede che la documentazione progettuale relativa agli studi archeologici, sia integrata con elaborati grafici e fotografici comprensivi delle risultanze delle indagini di superficie effettuate lungo il percorso del cavidotto destinato ad alimentare l'impianto agro-fotovoltaico, secondo le indicazioni dettagliate nell'istruttoria di settore;

- gli elaborati trasmessi dovranno necessariamente essere integrati con le informazioni relative al fabbricato della sottostazione con relative fotosimulazioni, che rappresentino l'impianto nella sua interezza e il suo impatto potenziale sul contesto paesaggistico di riferimento".

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 13804 dell'11/04/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in cui ha evidenziato la necessità per il Proponente di attivarsi *"... già nella fase di predisposizione del PFTE, al fine di perfezionare con la Soprintendenza territorialmente competente l'accordo previsto dal co. 14 del medesimo art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ..."* specificando che l'accordo richiesto *"mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate, qualora il Soprintendente ritenga necessario attivare la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, alla predisposizione della "Relazione finale" di cui al co. 9 del citato art. 25 indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici, considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche, coerentemente con quanto previsto dall'art. 23, co. 5 e 6 (verifiche preventive dell'interesse archeologico nella predisposizione del PFTE) del D.lgs. 50/2016 ..."*.

SENTITO per le vie brevi l'11/04/2022 il **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP**, il quale ha comunicato di prendere atto di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP con la nota dell'08/04/2022.

CONSIDERATO che, la **Direzione generale ABAP**, con nota n. 15510 del 26/04/2022 ha trasmesso propria richiesta di chiarimenti e integrazioni evidenziando la necessità di acquisire quanto segue:

< (...)

- 1. considerato che il progetto di cui trattasi, sulla base dell'istanza di VIA presentata dal Proponente, riguarderebbe un impianto di tipo agrofotovoltaico, si chiede di voler chiarire il motivo per il quale negli elaborati di progetto si fa, invece, spesso riferimento alla diversa tipologia di impianto fotovoltaico;*
- 2. considerato quanto riportato dal Proponente nel SIA in merito all'Alternativa Zero e preso atto dei criteri adottati per la scelta del progetto in valutazione, si chiede di voler prevedere alternative progettuali anche in*

termini localizzativi, tenendo conto di quanto previsto dal DM 10/09/2010 dell'allora Ministero dello sviluppo economico, Parte IV - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO;

3. considerato che la Relazione Paesaggistica e le tavole di analisi allegate al progetto (cfr. l'elaborato grafico FTV_008 – Beni paesaggistici e ambientali) non rappresentano in modo esaustivo i vincoli presenti nell'area di progetto, si richiede di voler integrare il quadro vincolistico con la ricognizione esaustiva delle aree vincolate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004; dovrà pertanto essere predisposta una base cartografica complessiva di tutte le aree vincolate sulle quali dovrà essere altresì localizzato l'impianto di progetto comprensivo delle relative opere annesse;




Immagine estratta dall'elaborato FTV_008 – Beni paesaggistici e ambientali.

4. considerato che dalla documentazione fotografica elaborata dal Proponente (cfr. elaborato con codice 04_RFOTO), si evince che sono stati considerati punti di ripresa posti esclusivamente all'interno o sul perimetro dell'impianto in valutazione e che pertanto non è presente documentazione fotografica da e verso i punti di vista "sensibili" di particolare rilevanza paesaggistica, si chiede di voler valutare la visibilità dell'impianto da e verso le numerose attestazioni di carattere archeologico presenti nel raggio di almeno 2 chilometri intorno all'area dell'impianto, lungo il percorso del cavidotto che sembrerebbe coincidere con le strade bianche come anche rispetto alla SP68 e al tratto della SP53; si chiede inoltre di voler rendere evidenza nelle immagini fotografiche richieste, della realizzazione della nuova sottostazione e della stazione utente;
5. si chiede di voler integrare il rilievo fotografico con ulteriori fotografie relative agli edifici esistenti posti in prossimità dell'area di intervento, identificati catastalmente in corrispondenza della particella n. 190;
6. preso atto di quanto rappresentato dal Proponente nel SIA (cfr. p. 16) in particolare della indicazione data circa l'ubicazione della "Nuova Sottostazione e Stazione Elettrica ENEL di Oristano", si chiede di voler chiarire se la "... futura stazione elettrica (stazione utente) di proprietà della società da realizzare nel comune di Oristano, a nord ovest dell'impianto a circa 6,5 km in linea d'aria..." (cfr. p. 8 dell'elaborato denominato REL_A_RG) coincida con la "Sottostazione" indicata nell'immagine di seguito riportata e con la "Nuova SS TERNA" indicata nell'elaborato TAV_FTV_001; si chiede inoltre di voler fornire opportuna documentazione fotografica delle aree specifiche in cui ricadono stazione e sottostazione;



Immagine tratta dal SIA (p. 16)




Immagine tratta dall'elaborato TAV_FTV_001


7. si chiede di voler predisporre appositi elaborati grafici e descrittivi comprensivi delle informazioni relative al fabbricato della sottostazione e di fotosimulazioni che rappresentino l'impianto nella sua interezza e il suo impatto potenziale sul contesto paesaggistico di riferimento;
8. considerato che l'elaborato relativo ai fotoinserti REL_PAES_02 si riferisce ad altro progetto (quello identificato al MiTE con ID_VIP 7630 denominato "Green and blue Serra Longa") e non a quello qui oggetto di valutazione, si chiede di voler predisporre l'elaborato corretto; le fotosimulazioni del progetto di cui trattasi, dovranno essere elaborate secondo visuali significative, anche riferite ai siti SIC-ZSC ITB034005 – Stagno di Pauli Majori, SIC-ZSC ITB030033 - Stagno di Pauli Majori di Oristano e SIC-ZSC ITB030037 - Stagno di Santa Giusta; inoltre dovranno essere realizzate con e senza le relative opere di mitigazione e dovranno comprendere anche la stazione e la sottostazione sopra richiamate e la futura stazione elettrica di

Handwritten signature

trasformazione 150/30 Kv (stazione utente) di proprietà della Società; tutte le fotosimulazioni richieste dovranno essere realizzate in condizioni di piena visibilità e i punti di ripresa delle stesse dovranno essere riportati su una keyplan di riferimento;

9. considerato che l'elaborato denominato REL_F_RI e le tavole TAV_FTV026 e TAV_FTV027 riportano descrizioni e schemi generici degli interventi di scavo per il passaggio dei cavidotti, si chiede di voler compiere una valutazione completa degli impatti dell'intervento rispetto al Riu Merd'e Cani, della relativa fascia di rispetto e delle interferenze con i canali della bonifica dell'oristanese (cfr. Canale adduttore Tirso-Arboreo-Canali Prunas ed altri);
10. dato che l'impianto si inserisce nella Regione storica della Sardegna Campidano di Oristano, si chiede di voler valutare l'impatto generato dall'impianto di cui trattasi e dalle relative opere annesse rispetto a quanto previsto nella Relazione generale – Sezione II - Componenti di paesaggio e sistemi con valenza storico-culturale, Volume 3/7 del Piano paesaggistico Regionale;
11. considerato che il progetto di cui trattasi prevede opere di scavo e riporto del terreno (cfr. elaborato FTV_021 in cui sono indicate le relative aree di scavo e di riporto) e che tuttavia non sono presenti, tra la documentazione predisposta, elaborati rappresentativi dei profili territoriali da cui sia possibile apprezzare le modifiche apportate al profilo morfologico del terreno e la relativa reversibilità, si chiede di voler predisporre le sezioni dei profili morfologici interessati dalla realizzazione dell'impianto (per le fasi ante operam e post operam) da realizzarsi in scala idonea alla relativa lettura e comprensione; le linee di sezione dovranno essere riportate su una keyplan di riferimento;
12. considerato che nell'elaborato denominato 04_RFOTO gli scatti fotografici nn. 21,22,23,24 che inquadrano l'area del futuro impianto, evidenziano l'esistenza di alberi ad alto fusto tuttavia non citati nelle relazioni agronomica e paesaggistica, si chiede di voler specificare quali azioni di progetto sono previste al fine di preservare gli alberi esistenti;
13. preso atto degli interventi di mitigazione previsti in fase di esercizio che saranno costituiti da fasce vegetali perimetrali piantumate a mandorleto di larghezza compresa tra gli 8 e i 10 metri, si chiede di voler considerare la possibilità di prevedere un progetto degli interventi di mitigazione dell'impianto considerando la vegetazione spontanea e caratteristica dei luoghi, anche ricorrendo alla tradizione agricola locale dei sistemi rurali; dovrà essere pertanto predisposto un progetto di dettaglio degli interventi di mitigazione dell'impianto di cui trattasi da parte di professionisti specialisti in materia (architetto paesaggista e agronomo); gli interventi di mitigazione dovranno riguardare anche la sottostazione e la nuova stazione;
14. preso atto di quanto riportato dal Proponente nel SIA ovvero che a seguito dello smantellamento dell'impianto "... sarà ripristinato il livello di campagna originario e le pendenze originarie ..." (cfr. p. 39), si ritiene necessario chiedere di predisporre un apposito progetto a carattere grafico e descrittivo che rappresenti lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e pertanto il ripristino delle superfici agricole interessate dalle attività di dismissione;
15. si chiede di voler integrare il Piano di monitoraggio ambientale anche in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021, all'articolo 31 "Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna", co. 5, punto 1-quinquies;
16. visto l'elaborato denominato TAV_AGR002 in cui si riscontrano incongruenze tra le rappresentazioni grafiche e le quote indicate, non risultando pertanto chiaro il dimensionamento dei pannelli fotovoltaici e le relative zone d'ombra rispetto alle fasce coltivabili, si chiede di voler provvedere alla sostituzione dei grafici predisposti con quelli corretti;

DETTAGLIO TRASVERSALE STRUTTURA - SCALA 1:100



17. considerata la presenza di edifici all'interno dell'area di intervento, non adeguatamente rappresentati, si chiede di voler compiere un approfondimento di carattere grafico e descrittivo circa la consistenza edilizia degli immobili presenti;
18. si chiede di verificare l'effettiva presenza nelle zone interessate dal progetto di cui trattasi di aree gravate da usi civici ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. h) del D. Lgs. 42/2004; gli accertamenti richiesti dovranno essere condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020); dovranno essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, commi 6, 8-ter e 8-quater, quest'ultima anche qualora le medesime terre siano liquidate dall'uso civico (v. Allegato n. 6, parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della cultura, prot. n. 11255 del 3/05/2018, con riguardo alla corretta interpretazione da darsi al termine "liquidazione degli usi civici" usato dalla legge). Il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico;
19. per quanto attiene gli aspetti archeologici si rileva la necessità di acquisire approfondimenti circa la valutazione degli impatti e delle interferenze dell'impianto e delle relative opere annesse, rispetto ai siti archeologici presenti, tra cui l'insediamento medievale e romano di San Simoni (Santa Giusta), l'insediamento romano di Cuccuru Is Pedras (Santa Giusta), l'insediamento prenuragico, punico e romano di Perda Bogada (Palmas Arborea/Oriстано), il ponte romano su cui insiste il cavidotto (Palmas Arborea), l'insediamento romano Paul Cuccuru S' Arena (Palmas Arborea), il Nuraghe Pranu Forru (Palmas Arborea), il Nuraghe Figu (Palmas Arborea), insediamento Interaquas e il Nuraghe Nuraciana (Palmas Arborea); a tal proposito si pone in evidenza quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP di Cagliari:
- "Dall'analisi degli studi archeologici di progetto si evince che questi hanno preso in considerazione tutta la vasta area interessata dalle opere, tuttavia, mentre risulta documentata la ricognizione dei lotti destinati ad ospitare l'impianto agrofotovoltaico principale, benché in condizioni di quasi totale copertura del suolo a seguito di uno sfalcio recente (vd. Par. 9. Scheda areale indagato), non risultano documentate graficamente o fotograficamente attività di ricognizione di superficie eseguite in prossimità del lungo cavidotto che alimenterà l'impianto principale e che attraversa aree non urbanizzate, prevalentemente ubicate nel territorio di Palmas Arborea, in molti casi libere da vegetazione spontanea ad alto fusto o adibite a coltivazione. Considerato che per l'area di intervento, che non risulta interessata da studi archeologici sistematici pregressi, negli studi archeologici di progetto si rileva la presenza di diverse e significative attestazioni di carattere archeologico già censite nel raggio di due chilometri, che costituisce un fattore di rischio archeologico medio-alto, al fine di disporre di un'analisi del potenziale quadro-insediativo di età antica sufficientemente esaustiva, si chiede di integrare la documentazione pervenuta con un report di dettaglio della ricognizione di superficie effettuata, o da effettuarsi, sul percorso del tracciato del cavidotto, corredato da una carta della visibilità che espliciti per le diverse unità topografiche di ricognizione le condizioni di visibilità del suolo rilevate in una buffer zone di almeno 35 metri, ripetuta su entrambi i lati di posa del cavidotto";
 - "ai fini delle valutazioni di competenza riferite alla tutela del patrimonio archeologico, si chiede che la documentazione progettuale relativa agli studi archeologici, sia integrata con elaborati grafici e fotografici comprensivi delle risultanze delle indagini di superficie effettuate lungo il percorso del cavidotto destinato ad alimentare l'impianto agro-fotovoltaico, secondo le indicazioni dettagliate nell'istruttoria di settore";
 - si evidenzia sin d'ora a codesta Società che, qualora, sulla base delle integrazioni di cui sopra, la Soprintendenza ritenga necessario attivare la procedura di cui a co. 8 e ss. del citato articolo 25, gli esiti della stessa dovranno integrare la documentazione del PFTE al fine di consentire alla Soprintendenza ABAP di esprimere il proprio definitivo parere di competenza;

20. si chiede di voler riscontrare quanto evidenziato dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP circa l'accordo previsto dal co. 14 dell'articolo 25 del D. Lgs. 50/2016 (cfr. Allegato 2);

21. si chiede di voler riscontrare quanto evidenziato dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP circa la "... presentazione di una proposta di Piano operativo, da concordare nell'ambito del citato accordo con gli Uffici di competenza. Tale Piano deve indicare, sulla base delle indicazioni raccolte nel corso delle indagini prodromiche indirette descritte nel co. 1, la localizzazione e le modalità di attuazione delle indagini (prospezioni geofisiche, sondaggi geognostici, trincee o saggi di scavo) finalizzate a conseguire la conoscenza preventiva dell'area destinata ad ospitare la nuova opera necessaria per ridurre al minimo eventuali prolungamenti dei tempi di esecuzione a seguito di rinvenimenti archeologici imprevisti." (cfr. Allegato 2) >

CONSIDERATO che la Direzione generale Difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 10191 del 21/04/2022, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi, successivamente integrate con nota prot. n. 13532 del 27/05/2022.

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNIEC-PNRR del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 3222 del 20/05/2022, ha formulato richiesta di documentazione integrativa al Proponente.

CONSIDERATO che a far data dal 15/07/2022 il Ministero della transizione ecologica, non provvede più alla formale comunicazione alle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di VIA della pubblicazione della documentazione integrativa e che pertanto, la Soprintendenza Speciale per il PNRR, a seguito dell'ordinaria consultazione del sito internet del MITE avvenuta il 19/07/2022, ha appreso della pubblicazione della documentazione integrativa richiesta.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. n. 1647 del 19/07/2022, vista la pubblicazione delle integrazioni, ha chiesto alla Soprintendenza di Cagliari di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza e di conseguenza ai Servizi II e III di ricevere i relativi contributi istruttori.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con nota prot. 30470 del 19/08/2022, nel confermare il quadro vincolistico dell'area oggetto di intervento sopra riportato, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza sulle integrazioni trasmesse dal Proponente comunicando che "Sotto il profilo archeologico nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, non si ritiene necessario attivare la procedura di archeologia preventiva di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e, limitatamente alle lavorazioni localizzate nel territorio di Palmas Arborea, si prescrive che tutte le attività di scavo si svolgano sotto costante monitoraggio archeologico, ad opera di un professionista archeologo dotato di idonei requisiti di legge e tutte le spese saranno a carico della stazione appaltante. Si specifica che la sorveglianza in corso d'opera, da intendersi continuativa ove prescritta, dovrà essere effettuata da un archeologo munito degli idonei requisiti di legge a carico della Stazione Appaltante, che concorderà preventivamente con questo Ufficio tempi e modalità di intervento. Di tali attività di sorveglianza, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questo Ufficio per la conservazione agli atti una adeguata documentazione descrittiva, grafica (sezioni) e fotografica, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornaliera sull'avanzamento dei lavori. Ad ogni buon conto, per tutte le opere previste in progetto, si rammenta il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004. Qualora dovessero emergere nuovi elementi di interesse archeologico in corso d'opera, valutarne l'entità e l'importanza, anche in relazione alla fattibilità delle opere in progetto, questa Soprintendenza si riserva di richiedere l'esecuzione di sondaggi e saggi archeologici, anche in estensione, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., con oneri a carico della stazione appaltante.

Sotto il profilo paesaggistico l'impatto prodotto dall'impianto fotovoltaico in esame appare sostenibile dal contesto di riferimento e coerente con la destinazione d'uso dell'area; le opere di mitigazione proposte appaiono sufficienti a creare quel grado di mitigazione efficace a schermare l'impianto dalle visuali ed anche le misure di mitigazione complessive lungo il perimetro appaiono adeguate allo scopo. Constatato, inoltre, l'efficace grado di reversibilità del modello di impianto, si ritiene che nulla osti alla realizzazione dello stesso.

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione Generale ABAP, con nota protocollo n. 2789 del 26/08/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con il quale ha

rammentato che "... il comma 14 del D. Lgs. 50/2016, art. 25 prevede la stipula di apposito accordo nell'ambito del quale possono essere concordate tipologie semplificate di tutela, anche non riconducibili alle pratiche proprie della verifica preventiva d'interesse archeologico, quali ad esempio il controllo archeologico in corso d'opera ...".

CONSIDERATO che il Servizio III – **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione Generale ABAP**, con nota protocollo n. 2745 del 25/08/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, in cui ha riportato di non avere ulteriori considerazioni da aggiungere rispetto a quanto riportato dalla Soprintendenza.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità' delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto, si è comunque tenuto conto del paesaggio storico entro il quale si collocano aree ed emergenze archeologiche, in particolare nei territori limitrofi all'area di progetto dell'impianto sono presenti:

- gli insediamenti di *Pauli Cuccuru S'Arena* e di *Sa Perda Bogada/Fenosu* ubicati nelle immediate vicinanze del tragitto previsto dal cavidotto dell'impianto;
- nei comuni di Santa Giusta e Palmas Arborea il *Nuraghe Sant'Elia* (Decreto n. 83 del 5 luglio 2017), la *Necropoli fenicio-punica di Santa Severa* (Decreto n. 122 del 16 ottobre 2017), il Ponte romano (Decreto n. 6 del 25 gennaio 2017) e la Chiesa di Santa Giusta (Decreto n. 989 del 13/09/2019).

VISTA la documentazione integrativa elaborata dal Proponente a seguito della richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Proponente rispetto alla tipologia di impianto proposto per la quale specifica che trattasi di impianto agrofotovoltaico e non fotovoltaico come invece riportato erroneamente in alcuni elaborati di progetto.

VISTE le "*Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici*", pubblicate nel giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Proponente rispetto alla verifica condotta sugli *usi civici* per i quali afferma che sulla base delle verifiche condotte "... le superfici catastali su cui ricade il progetto non sono gravate da usi civici, così come le aree circostanti ...".

CONSIDERATO, inoltre, che rispetto alla richiesta di integrazioni allora formulata dalla Direzione generale ABAP con nota prot. n. 15510 del 26/04/2022, il Proponente non ha dato esaustivo riscontro ad alcuni punti della richiesta, di fatto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia quanto segue:

- rispetto alla necessità di voler prevedere *alternative progettuali anche in termini localizzativi*, il Proponente, nel documento aggiornato REL_SIA_REV1, non ha provveduto ad indicare ulteriori alternative progettuali così come previsto dal D. Lgs. 152/2006 per la VIA in cui si specifica che nel SIA si deve comunque riportare "... una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali ...";
- rispetto a quanto richiesto in merito alla necessità di voler *integrare il quadro vincolistico* con la ricognizione completa anche dei beni vincolati ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, la documentazione elaborata non riproduce un'immagine complessiva del sistema vincolistico sul territorio, pertanto quanto predisposto non risponde in realtà a quanto richiesto;

- rispetto alle integrazioni richieste circa *l'indagine fotografica con l'individuazione degli elementi "sensibili"* dal punto di vista paesaggistico nell'area vasta dell'intervento, le riprese fotografiche di cui all'elaborato O4_RFOTO_REV1 aggiornate dal Proponente, non risultano comunque esaustive rispetto alla richiesta, in quanto non evidenziano il rapporto tra i ricettori sensibili ed il progetto in oggetto; inoltre il Proponente non ha provveduto a ricomprendere nelle ricognizioni effettuate, le aree SIC e ZPS presenti e il Parco naturale Regionale Monte Arci;
- per quanto riguarda la richiesta di voler *prevedere un progetto degli interventi di mitigazione dell'impianto agrofotovoltaico*, considerando la vegetazione spontanea e caratteristica dei luoghi, anche ricorrendo alla tradizione agricola locale dei sistemi rurali, l'elaborato integrativo prodotto (REL_SP_10_MMT_REV1), risulta incompleto, in particolare non si trova riscontro di quanto affermato dal Proponente ossia che *"Per l'intera estensione dell'impianto agro-fotovoltaico si interverrà con opere atte a riconnettere gli elementi di verde eventualmente interrotti attraverso la piantumazione di specie autoctone tipiche della zona, la rinaturalizzazione delle aree intercluse che non potranno più mantenere la loro destinazione iniziale. Le sistemazioni a verde previste assumono la duplice funzione, di riconnessione della nuova opera nel contesto vegetazionale e dell'habitat esistenti e di attenuazione dell'impatto delle opere in progetto schermandole o mimetizzandole"* (cfr. pg. 10). Inoltre, come si evince dai dettagli progettuali, gli interventi di mitigazioni non schermano completamente l'impatto in altezza dell'impianto (cfr. REL_SP_10_MMT_REV1);




Immagine tratta dall'elaborato REL_SP_10_MMT_REV1-signed-signed, Relazione misure mitigative impianto

-infine, rispetto alla richiesta di integrare il *Piano di monitoraggio ambientale*, gli elaborati prodotti (REL_PMA_REV1/ REL_SP_05_AGR_REV1 - RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA E PIANO CULTURALE NELL'AREA DI IMPIANTO) non rispondono in maniera esaustiva alle richieste; nello specifico, nell'elaborato Piano di monitoraggio, la componente *10.Paesaggio e Beni culturali* (cfr. pp. 27-29), non è stata aggiornata.

CONSIDERATO che la morfologia prevalentemente pianeggiante del territorio di Tanca Manna pone di fatto in evidenza l'interferenza visiva della superficie di impianto in quanto, l'utilizzo di una fascia perimetrale omogenea e continua lungo il perimetro dell'impianto di estensione di circa 69 ettari così come dichiarato dal Proponente quale opera di mitigazione, in realtà evidenzia, la presenza dell'impianto stesso e contribuisce alla chiusura delle visuali aperte tipiche del territorio pianeggiante. Nel caso specifico, il Proponente ha scelto di utilizzare per la fascia perimetrale specie caducifoglie (*Prunus dulcis*), senza tener conto della circolarità stagionale della coltura prescelta.

CONSIDERATO che l'impianto agrofotovoltaico proposto, sebbene non interferisca direttamente, con aree oggetto di vincolo, tuttavia genera di per se una alterazione percettiva del contesto su cui insiste.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo generato dal progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale e del paesaggio, si deve comunque evidenziare che, nel caso del presente

procedimento di VIA, si rileva la capacità dell'impianto agrofotovoltaico di generare impatti per come definiti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 che dovranno essere opportunamente mitigati.

CONSIDERATO che, sulla base delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza competente, l'area in cui è previsto l'impianto di cui trattasi non è gravata da vincoli paesaggistici e non vi sono beni architettonici o complessi monumentali che ricadono direttamente nell'area di cui trattasi.

CONSIDERATO tuttavia che le linee di connessione dell'impianto intercettano la fascia di rispetto dei corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 (Riu Merd'e cani e relativa fascia di rispetto di 150 metri ed il Canale adduttore Tirso Arborea) e che pertanto sarà necessario acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del D. Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che l'impianto agrofotovoltaico di cui trattasi, le cui dimensioni non trascurabili (68 ettari circa) e la relativa localizzazione su un'area agricola che fa da cerniera tra le aree protette lacustri della costa e il rilievo del Parco Regionale del Monte Arci come anche la presenza di aree SIC e ZPS, ne fanno un elemento comunque estraneo al contesto territoriale di riferimento.

CONSIDERATO che, per quanto attiene gli aspetti archeologici, la competente Soprintendenza ABAP ha riscontrato che per le aree direttamente interessate dal progetto in esame, non sussistono dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, come anche beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, co. 1, e che, tuttavia, nel territorio comunale di Palmas Arborea, il tracciato del cavidotto del settore nord costeggia a breve distanza la località di *Perda Bogada* segnalata nella documentazione d'archivio della Soprintendenza competente per la presenza di un insediamento di età prenuragica documentato da materiale mobile in dispersione.

CONSIDERATO, ancora, che in riferimento agli aspetti archeologici e in particolare alle interferenze con il patrimonio archeologico documentato nel territorio di Palmas Arborea, località Cuccuru S'Arena, sebbene tra gli elaborati progettuali il Proponente evidenzia la presenza di un insediamento di età romana, la competente Soprintendenza ha evidenziato che, dalle verifiche effettuate, è stata documentata l'assenza di elementi mobili o immobili riconducibili a un insediamento di età antica pertanto, in assenza di nuovi elementi conoscitivi, può essere esclusa la presenza di evidenze archeologiche nel soprasuolo.

PRESO ATTO di quanto riportato nel parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza per quanto attiene gli aspetti archeologici, ovvero che *"... non si ritiene necessario attivare la procedura di archeologia preventiva di cui al co. 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 ..."* e che, *"limitatamente alle opere localizzate nel territorio di Palmas Arborea sarà necessario che le attività di scavo vengano svolte sotto costante monitoraggio archeologico ad opera di un professionista archeologo dotato di idonei requisiti di legge"*.

VISTO il parere espresso dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR n. 45 del 30/08/2022, trasmesso per le vie brevi alla Scrivente, reso in senso favorevole alla realizzazione del progetto di cui trattasi, nel rispetto delle condizioni ambientali indicate nel parere medesimo.

CONSIDERATO che con il suddetto parere del 30/08/2022, la Commissione tecnica PNIEC-PNRR alla **CONDIZIONE n. 1** ha evidenziato la necessità di *"... individuare un'area alternativa per la realizzazione della Sottostazione Utente escludendo l'area seminaturale ..."* e che pertanto sarà necessario concordare preliminarmente con la competente Soprintendenza, la localizzazione alternativa per la sottostazione.

CONSIDERATO che dalla verifica degli strumenti di pianificazione vigenti, si evidenzia che ai fini dell'idoneità dell'area prescelta per il progetto in oggetto, i terreni agricoli interessati in buona parte sono individuati dal PUC di Santa Giusta come E2c - *Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva* ed E5c, dal PUC di Palmas Arborea come zone E2 - *aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni*, e che pertanto sarà necessario rendere formale evidenza delle attività agricole previste.

RITENUTO, pertanto, che la sostenibilità paesaggistica dell'impianto di cui trattasi è direttamente e indissolubilmente legata all'esercizio continuo e per tutta la vita tecnica dello stesso impianto, delle previste attività agricole, la cui conduzione deve essere definita fin dalla fase di autorizzazione unica del medesimo progetto.

CONSIDERATO che le attività agricole proposte devono essere monitorate nella loro efficacia produttiva, affinché l'impianto possa essere effettivamente definito agrivoltaico e, pertanto, non costituire una occupazione di suolo per sole attività a carattere industriale.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che "... Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
 - 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
 - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

CONSIDERATO che l'art. 22, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ...

sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

CONSIDERATO comunque che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D. Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i pareri endoprocedimentali dell' 08/04/2022 e del 19/08/2022, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP dell'11/04/2022 e del 26/08/2022.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP del 25/08/2022.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", all'art. 5, Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, "... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...".

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l'art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: "... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...").

CONSIDERATO d'altronde che anche l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 ripete lo stesso concetto, ossia che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e

all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...". La conferma del suddetto criterio di rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 9 della Costituzione è ancora una volta ripreso e confermato anche dal più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale all'art. 20, co. 3, ricorda che "*... Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...".*

CONSIDERATO, tuttavia, che il procedimento di cui trattasi è relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e non alla successiva e diversa fase di autorizzazione unica, la quale non potrà che far propria (ai sensi dell'art. 26, *Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori*, del D.Lgs. n. 152 del 2006) la determinazione finale della dichiarazione di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO il giudizio di compatibilità ambientale in materia di VIA è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, essendo l'Amministrazione chiamata a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento fra gli interessi perseguiti con la realizzazione dell'*opus*, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale *lato sensu* inteso, dall'altro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7917 del 2020).

CONSIDERATO che il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*", introduce una modifica all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'art. 12: "*Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee - 1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,».* Pertanto, l'art. 22, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 199 del 2021 è così modificato: "*ART. 22 -(Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; ...".*

CONSIDERATO che sono comunque sempre fatte salve le competenze del Ministero della cultura in merito alla tutela del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO che, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali dell' 08/04/2022 e del 19/08/2022; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP dell' 11/04/2022 e del 26/08/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio III del 25/08/2022; la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, per quanto di competenza, relativamente al **Progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "Green and blue Tanca Manna"**, della potenza di **56.904,120 kW** ubicato in Località Tanca Manna, Comuni di Santa Giusta, Palmas Arborea ed Oristano, ricadente nella provincia di Oristano, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, comprese le relative opere accessorie e connesse, **nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali (da n. 1 a n. 13):**



1) Il Proponente deve **provvedere ad aggiornare e integrare il progetto proposto** al fine della sua autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003:

- a) individuando, con *accordo vincolante* sottoscritto dalle relative parti e da realizzarsi per tutta la durata della vita tecnica dell'impianto di cui trattasi, l'impresa agricola (singola o associata) titolare delle attività agricole previste;
- b) redigendo un *Piano esecutivo delle attività agricole e di relativo monitoraggio ambientale* da condursi all'interno del sito d'impianto, sottoscritto dalle parti di cui alla lett. a) della presente condizione ambientale n. 1, con il quale la Società Proponente si impegni a coprire i relativi consumi elettrici previsti;
- c) *aggiornando e/o modificando il progetto* presentato limitatamente con quanto necessario a condurre, senza condizioni o limiti, le attività agricole previste all'interno del sito d'impianto;
- d) integrando il *Piano di monitoraggio ambientale* (nelle tre fasi AO – CO – PO), che tenga conto del Piano esecutivo di cui alla lett. b) della presente condizione ambientale n. 1;
- e) prevedendo la presentazione (con prima scadenza a quattro anni dall'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico di cui trattasi e quelle successive con cadenza biennale) di una *Relazione tecnica asseverata*, sottoscritta anche dalle parti di cui alla lett. a) della condizione ambientale n. 1, con la quale si darà conto della resa produttiva (sia qualitativa, che economica) delle attività agricole condotte all'interno del sito d'impianto, con l'indicazione delle azioni di mantenimento, correzione e sviluppo poste in essere con i *Piani annuali di coltivazione*, al fine di prevenire la perdita o anche solo la riduzione delle medesime attività agricole;
- f) individuando un'area adatta per la *localizzazione della sottostazione utente* con le relative opere di mitigazione consultando, preventivamente la Soprintendenza ABAP competente e trasmettendo all'Ufficio periferico il progetto della sottostazione medesima;
- g) stipulando apposito accordo nell'ambito del quale concordare le forme di controllo archeologico in corso d'opera, limitatamente alle opere localizzate nel territorio di Palmas Arborea.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

2) Rispetto al progetto da perfezionare, si prescrive inoltre quanto segue:

- a) la *recinzione dell'impianto* deve essere installata internamente alla fascia arborea perimetrale;
- b) per il *progetto delle opere a verde*, i filari di mandorlo previsti ai fini della mitigazione, dovranno essere integrati, anche da specie sempreverde, per avere una copertura costante e diversificata nelle stagioni; dovrà essere prevista una metodologia di impianto non lineare e con alternanza arbusto/albero alto fusto, in modo da offrire una percezione dello skyline ad altezza occhio umano il meno artificiale possibile evitando l'effetto barriera; il progetto richiesto dovrà essere sottoscritto da figure professionali specialistiche (agronomo/architetto paesaggista);
- c) dovrà essere predisposto un *progetto di illuminazione dell'impianto* tale da non provocare fenomeni di inquinamento luminoso notturno, adottando quindi opportuni accorgimenti con sistemi di accensione limitati all'occorrenza;
- d) il *progetto di alimentazione dell'impianto idrico* per la conduzione del fondo agricolo, dovrà tenere conto della presenza sul territorio del Consorzio Irriguo Oristanese, sfruttando, per quanto possibile le infrastrutture preesistenti, qualora siano presenti sull'area di progetto e in quelle limitrofe.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

3) Il Proponente, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:

a) **comunicare la data di inizio dei lavori** - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il **cronoprogramma delle attività** – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiC;

b) comunicare, contestualmente alla data di inizio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato *curriculum*) dell'**archeologo** incaricato dell'assistenza archeologica.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

4) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio **può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni** per tutti gli interventi anche corollari al progetto previsto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

5) Il Proponente deve **provvedere, qualora si rendesse necessario a seguito di eventuali rinvenimenti di natura archeologica, alla predisposizione di varianti progettuali** che devono essere sottoposte alle relative e preventive valutazioni della competente Soprintendenza.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

6) Si prescrive al Proponente:

a) **limitatamente alle opere localizzate nel territorio di Palmas Arborea, che tutte le attività di scavo si svolgano sotto costante monitoraggio archeologico** ad opera di un professionista archeologo dotato di idonei requisiti di legge e tutte le spese saranno a carico della stazione appaltante; si evidenzia sin d'ora che qualora dovessero emergere nuovi elementi di interesse archeologico in corso d'opera, la Soprintendenza si riserverà di richiedere ulteriori approfondimenti d'indagine mediante l'esecuzione di saggi stratigrafici, anche in estensione, ai sensi dell'art. 28, co. 4 del D.Lgs. 42/2004 e tutti gli oneri saranno a carico del proponente;

b) ai sensi dell'**articolo 90, Scoperte fortuite**, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni

per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di scavi anche in estensione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri – del Proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

- c) di rendere **edotto il Direttore dei Lavori e tutti gli incaricati alla esecuzione dei lavori** di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie – alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 7) In corso d'opera SF Maddalena s.r.l. deve provvedere affinché:
- tutti gli **interventi di mitigazione e le operazioni di espianto e reimpianto previste** dovranno essere **realizzate e monitorate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi**;
 - la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia **costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere**, rimanendo riservata al medesimo Ufficio la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente a quanto richiesto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 8) **Nessuna delle attività previste dovrà essere svolta al di fuori dell'area di cantiere** al fine di preservare il più possibile l'area di intervento.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Torino.

- 9) Il Proponente deve **provvedere immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi e a che il materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni previste, non strettamente necessario per essere reimpiegato, venga tempestivamente allontanato** a deposito o discarica autorizzata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 10) Dovrà essere posta particolare attenzione alla **demolizione delle strutture esistenti nell'area di intervento** per le quali il Proponente dichiara essere in stato di abbandono e costituite da elementi fatiscenti, provvedendo immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 11) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dell'impianto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il **recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dai cantieri**.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 12) SF Maddalena s.r.l. **entro sei mesi dal termine della realizzazione dell'impianto**, anche se realizzato per lotti successivi, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio una **relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici**, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal n. 1 al n. 11.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 6. Fase precedente la messa in esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 13) SF Maddalena s.r.l., **in fase di esercizio ha l'obbligo**:

- a) per tutti gli **interventi di mitigazione** al loro **mantenimento in perfetto stato di conservazione**, al fine di **non costituire essi stessi un elemento di degrado dei luoghi interessati**;
- b) per gli **interventi di carattere vegetazionale**, all'obbligo di una **verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto**. Le essenze trovate seccate alla verifica predetta dovranno essere sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure colturali;
- c) eseguire un **reportage di tipo fotografico** in particolare dalle alture del Parco Naturale regionale del Monte Arci.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 7. Fase di esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP

arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA
